

Policy

CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY) S.P.A.*

**DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E
TRASMISSIONE DEGLI ORDINI**

*già Banca Leonardo S.p.A. fino all'11 ottobre 2019

MILANO, 10 LUGLIO 2019

1. INTRODUZIONE

Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dal Regolamento Consob n. 20307/2018 CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. (di seguito la "Banca") adotta misure ragionevoli e mette in atto meccanismi efficaci al fine di ottenere per i propri clienti – *private* e professionali – il miglior risultato possibile ("Best Execution") allorché presta i servizi di:

- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- negoziazione per conto proprio;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- gestione di portafogli.

In particolare, la Banca ha predisposto una strategia di esecuzione degli ordini (di seguito la "Strategia di Esecuzione") relativamente alla prestazione dei servizi di:

- esecuzione di ordini per conto dei clienti,
- negoziazione per conto proprio,
- gestione di portafogli, laddove esegua direttamente le decisioni di investimento o le istruzioni specifiche del cliente,

nonché una strategia di trasmissione degli ordini (di seguito la "Strategia di Trasmissione"), relativamente alla prestazione dei servizi di:

- ricezione e trasmissione di ordini,
- gestione di portafogli, laddove esegua tramite un intermediario negoziatore (di seguito l'"intermediario negoziatore") le decisioni di investimento o le istruzioni specifiche del cliente.

In via generale, nel caso di ordini su obbligazioni, la Banca applica un modello di best execution dinamica per individuare le migliori sedi di esecuzione e non è tenuta al rispetto della Strategia di Esecuzione né della Strategia di Trasmissione nei confronti dei clienti classificati come controparti qualificate che richiedano la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini ovvero che operino per proprio conto. Resta ferma la possibilità per le controparti qualificate di richiedere espressamente l'applicazione della Strategia di Esecuzione e della Strategia di Trasmissione allorché operino nell'interesse o per conto di loro clienti al dettaglio o clienti professionali.

2. STRATEGIA DI ESECUZIONE NEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI E DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

2.1 FATTORI DI ESECUZIONE

In relazione alla prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e del servizio di gestione di portafogli, laddove esegua direttamente le decisioni di investimento o le istruzioni specifiche della clientela, la Banca mette in atto meccanismi efficaci al fine di ottenere il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo ai seguenti fattori di esecuzione:

- prezzo;
- costi;
- rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento;
- natura e dimensione dell'ordine;
- altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione.

2.2 CRITERI DI ESECUZIONE

La Banca, al fine di stabilire l'importanza relativa dei suddetti fattori di esecuzione, tiene conto dei seguenti criteri di esecuzione:

- caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente *private* o professionale e l'eventuale natura di intermediario;
- caratteristiche dell'ordine del cliente;
- caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine;
- caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

2.3 IMPORTANZA RELATIVA DEI FATTORI DI ESECUZIONE - CORRISPETTIVO TOTALE

Quando la Banca esegue un ordine per conto di un cliente *private* o professionale, il miglior risultato possibile è determinato considerando quali fattori di esecuzione

prevale il prezzo dello strumento finanziario e i costi relativi all'esecuzione (c.d. corrispettivo totale). Il corrispettivo totale include tutte le spese a carico del cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione, nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine. Nello specifico il corrispettivo totale è costituito dalle seguenti voci di costo:

- costi di accesso e/o connessi alla sede di esecuzione;
- costi di *clearing* e *settlement*;
- eventuali costi legati a terzi coinvolti nell'esecuzione dell'ordine;
- oneri fiscali;
- commissioni proprie della Banca.

In via subordinata rispetto al corrispettivo totale, la Banca attribuisce rilevanza agli ulteriori fattori di esecuzione di seguito elencati (da applicarsi secondo rilevanza decrescente):

Tipologia di strumenti	Gerarchia dei fattori di best execution
Azioni, obbligazioni convertibili, derivati quotati, ETF/ETC/ETN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapidità di esecuzione 2. Probabilità di esecuzione 3. Probabilità di regolamento 4. Dimensione dell'ordine 5. Natura dell'ordine
Obbligazioni ammesse alla negoziazione nei Mercati Regolamentati/MTF Italiani e esteri o non ammesse alla negoziazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Natura dell'ordine (dimensione e tipo di strumento oggetto dell'ordine) 2. Probabilità di esecuzione 3. Rapidità di esecuzione 4. Probabilità di regolamento 5. Altre caratteristiche dell'ordine

Nel caso di derivati non quotati (operazioni in cambi a termine) viene privilegiata la rapidità e probabilità di esecuzione, poi il corrispettivo totale, la dimensione dell'ordine, il tipo di strumento e le altre caratteristiche dell'ordine.

2.4 SEDI DI ESECUZIONE

La Banca ha individuato, in relazione a ciascuna categoria di strumenti finanziari, le sedi di esecuzione sulle quali ripone motivato affidamento di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti (c.d. sedi di esecuzione).

L'elenco delle sedi di esecuzione per ciascuna categoria di strumenti finanziari è contenuto nell'Appendice al presente documento informativo.

Nella selezione delle sedi di esecuzione la Banca non tiene in considerazione le proprie commissioni o competenze applicate al cliente per la prestazione del servizio di esecuzione ordini e/o del servizio di gestione di portafogli. La Banca non applicherà commissioni in modalità che comportino una discriminazione indebita tra le diverse sedi di esecuzione.

La Banca si riserva il diritto, in particolari circostanze, di utilizzare ulteriori sedi di esecuzione allorché ciò sia ritenuto necessario per il conseguimento del miglior risultato possibile, nonché di aggiungere o rimuovere qualsiasi sede di esecuzione dall'elenco, senza alcun obbligo di un'apposita comunicazione alla clientela.

La Banca ha provveduto a stabilire e manterrà attivi collegamenti e meccanismi efficaci (c.d. misure di esecuzione) per eseguire gli ordini del cliente sulle sedi di esecuzione.

La Banca può eseguire gli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione (MTF).

In ogni caso, la Banca può eseguire l'ordine in contropartita diretta in relazione agli ordini aventi a oggetto alcune tipologie di strumenti finanziari secondo le modalità descritte nell'Appendice, qualora ciò consenta al cliente di ottenere un miglior possibile risultato ai sensi del precedente par. 2.3, e nel rispetto delle condizioni di cui al par. 3.

Tutto quanto sopra indicato non è applicato per gli strumenti finanziari per i quali la Banca ha adottato un modello di Best Execution dinamica nell'ambito del quale può eseguire anche in conto proprio. Non è prevista la possibilità di esecuzione in

conto proprio per gli ordini raccolti secondo la modalità "fuori sede".

2.5 ISTRUZIONI SPECIFICHE DEL CLIENTE

Il cliente, all'atto del conferimento di un ordine, può trasmettere alla Banca un'istruzione specifica avente a oggetto, ad esempio, una sede di esecuzione ovvero una particolare modalità di esecuzione (ivi inclusa la conclusione delle operazioni in contropartita diretta con la Banca). In tali casi, la Banca è tenuta ad eseguire l'ordine in accordo con tale specifica istruzione, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute dal cliente. Se l'istruzione specifica si riferisce solo a una parte dell'ordine, relativamente agli aspetti dell'ordine non coperti dalla specifica istruzione conferita dal cliente, la Banca applicherà la Strategia di Esecuzione.

Il cliente prende atto e riconosce che eventuali istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella Strategia di Esecuzione limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.

3. STRATEGIA DI ESECUZIONE NEL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO

3.1 FATTORI DI ESECUZIONE

In relazione alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, la Banca pone in essere meccanismi efficaci al fine di ottenere il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo ai seguenti fattori di esecuzione:

- prezzo;
- costi;
- rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento;
- natura e dimensione dell'ordine;
- altre caratteristiche dell'ordine.

Le condizioni di prezzo applicate dalla Banca alle operazioni concluse attraverso tale canale sono determinate in base alle condizioni di mercato prevalenti individuate con riferimento ai principali circuiti *over the counter*, ovvero tramite le quotazioni rilevate sui mercati regolamentati.

In relazione alle operazioni concluse in *fx-forward*, le condizioni di prezzo applicate dalla Banca sono date dalla quotazione di mercato (prezzo *bid/offer*) alla quale è applicato il *mark-up* variabile in funzione:

- della politica commerciale¹;
- della divisa sottostante;
- della durata dell'operazione.

3.2 CRITERI DI ESECUZIONE

La Banca, al fine di stabilire l'importanza relativa dei suddetti fattori di esecuzione, tiene conto dei seguenti criteri di esecuzione:

- caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente *private* o professionale e l'eventuale natura di intermediario;
- caratteristiche dell'ordine del cliente;
- caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine;
- caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

3.3 IMPORTANZA RELATIVA DEI FATTORI DI ESECUZIONE

3.3.1 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLA NEGOZIAZIONE NEI MERCATI REGOLAMENTATI/MTF ITALIANI E ESTERI O NON AMMESSE ALLA NEGOZIAZIONE

Qualora la Banca esegua in contropartita diretta un ordine su strumenti finanziari obbligazionari ammessi alla negoziazione nei Mercati Regolamentati/MTF italiani e esteri o non ammessi alla negoziazione per conto di un cliente *private* o professionale, il miglior risultato possibile è determinato considerando quale fattore di esecuzione il corrispettivo totale. La Banca attribuisce rilevanza anche ai seguenti fattori di esecuzione, elencati secondo rilevanza decrescente:

- natura dell'ordine (dimensione e strumento oggetto dell'ordine);
- probabilità di esecuzione;

- rapidità di esecuzione;
- probabilità di regolamento;
- altre caratteristiche dell'ordine.

3.3.2 DERIVATI OTC

Quando la Banca esegue in contropartita diretta un ordine relativo a strumenti derivati *over the counter* ("OTC") per conto di un cliente *private* o professionale il miglior risultato possibile è determinato considerando quale fattore di esecuzione la rapidità e la probabilità di esecuzione dell'ordine. La Banca attribuisce rilevanza anche ai seguenti fattori di esecuzione, elencati secondo rilevanza decrescente:

- corrispettivo totale;
- dimensione dell'ordine;
- tipo di strumento;
- altre caratteristiche dell'ordine

3.4 SEDI DI ESECUZIONE

Nell'ambito della prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio svolto dalla Banca, la sede di esecuzione degli ordini dei clienti è la Banca stessa.

3.5 ISTRUZIONI SPECIFICHE DEL CLIENTE

La Banca provvede ad eseguire gli ordini per conto dei clienti, nei limiti delle specifiche istruzioni di volta in volta eventualmente ricevute, assicurando di porre in essere le misure necessarie per la finalità della migliore esecuzione per il cliente medesimo.

La presente *policy* non trova applicazione, in tutto o in parte, nei casi in cui vengano fornite specifiche istruzioni sull'esecuzione dell'ordine da parte del cliente. L'esistenza di specifiche istruzioni può, infatti, non consentire alla Banca di attivare tutte le misure necessarie per garantire la migliore esecuzione per conto del cliente medesimo.

Il cliente prende atto e riconosce che eventuali istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella Strategia di Esecuzione limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.

3.6 LIMITAZIONI ALL'APPLICAZIONE

La Strategia di Esecuzione non trova applicazione laddove la Banca effettui una quotazione in risposta a una richiesta di un cliente, non avendo di fatto quest'ultimo delegato alla Banca stessa le modalità di esecuzione del proprio ordine.

Per analoghe ragioni, la presente Strategia di Esecuzione non trova applicazione in relazione a operazioni concluse a seguito dell'accettazione da parte del cliente di una quotazione/proposta negoziale richiesta dal cliente medesimo alla Banca.

4. STRATEGIA DI TRASMISSIONE NEI SERVIZI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI E DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini e del servizio di gestione di portafogli, la Banca può trasmettere un ordine del cliente ad un altro intermediario negoziatore per la relativa esecuzione.

La Banca ha selezionato gli intermediari negoziatori² cui trasmetterà gli ordini sulla base della loro strategia di esecuzione degli ordini, tenuto conto e nel rispetto di quanto stabilito nelle sezioni 2.1. (fattori di esecuzione), 2.2. (criteri di esecuzione) e 2.3. (importanza relativa dei fattori di esecuzione - corrispettivo totale) del presente documento informativo.

Ai sensi dell'art. 47 comma 3 del Regolamento Consob n. 20307/2018 e successive modifiche e integrazioni, fattori diversi dal corrispettivo totale possono ricevere precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio.

La Banca acquisisce la Strategia di Esecuzione di ciascuno degli intermediari negoziatori e ne verifica la coerenza (e la successiva applicazione) con la strategia di Best Execution illustrata nel presente documento.

¹ La politica commerciale è definita ed applicata a livello generale e non in relazione a casi specifici/singoli clienti.

² Nell'ambito del servizio di gestione di portafogli, la Banca può ritenere opportuno ripartire gli ordini, nell'interesse dei clienti, tra gli Intermediari Negoziatori selezionati che offrono la migliore qualità di ricerca in materia di investimento, ammissibile sulla base della disciplina sugli incentivi.

Resta ferma la possibilità per il cliente di trasmettere ordini con istruzioni specifiche. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni e le specifiche avvertenze di cui al precedente paragrafo 2.5 (istruzioni specifiche del cliente) del presente documento informativo.

Resta altresì ferma la possibilità per la Banca di eseguire l'ordine in contropartita diretta in relazione agli ordini aventi a oggetto strumenti finanziari obbligazionari qualora ciò consenta al cliente di ottenere un miglior possibile risultato ai sensi del precedente par. 2.3 (importanza relativa dei fattori di esecuzione - corrispettivo totale).

5. MONITORAGGIO E REVISIONE ANNUALE DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E DELLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE

La Banca verifica in via continuativa l'efficacia delle misure di esecuzione degli ordini, la Strategia di Esecuzione e la Strategia di Trasmissione e, se del caso, corregge eventuali carenze.

Con cadenza almeno annuale, o al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per i clienti, la Banca riesamina le misure di esecuzione e le Strategie di esecuzione trasmissione adottate.

La Banca comunica al cliente qualsiasi modifica rilevante apportata alle Strategie di Esecuzione e Trasmissione.

Documento aggiornato al 10 Luglio 2019

Appendice

SEDI DI ESECUZIONE PER CATEGORIA DI STRUMENTI FINANZIARI

1. AZIONI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, DIRITTI, DERIVATI, COVERED WARRANT, CERTIFICATES, EXCHANGE TRADED FUND (ETF), EXCHANGE TRADED COMMODITIES (ETC) ED EXCHANGE TRADED NOTES (ETN) AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE SUI MERCATI REGOLAMENTATI

Per tutti gli ordini su strumenti finanziari ammessi a negoziazione su mercati regolamentati italiani ed esteri la Banca trasmette l'ordine ai broker prescelti, che effettuano la negoziazione per conto della Banca coerentemente alla loro strategia di esecuzione degli ordini nonché alla Strategia di Trasmissione della Banca, salvo vincoli legislativi del paese estero nel quale viene effettuata la negoziazione. Inoltre è prevista l'esecuzione degli ordini dei clienti fuori mercato (con una controparte esterna ovvero in contropartita diretta con la Banca), comunque nel rispetto dei fattori di esecuzione definiti dalla Banca, ove ciò consenta di ottenere una migliore esecuzione per il cliente, ovvero qualora vi sia una richiesta esplicita da parte del cliente (istruzione specifica).

Da ultimo, si rileva che per gli ordini su ETF/ETC/ETN italiani ed esteri può essere prevista anche l'esecuzione sul sistema multilaterale di negoziazione "BMTF" o al di fuori dei mercati regolamentati, se più competitiva (in termini di prezzo e/o di certezza di esecuzione) rispetto all'esecuzione sui mercati regolamentati.

2. OBBLIGAZIONI AMMESSE O NON AMMESSE A NEGOZIAZIONE SUI MERCATI REGOLAMENTATI/MTF

Gli ordini sulle obbligazioni ammesse o non ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati/MTF italiani o esteri possono essere eseguiti dalla Banca fuori mercato, nell'ambito del modello di best execution dinamica.

Per gli ordini su obbligazioni denominate nelle principali divise di importo nominale non superiore a 50 mila di unità di conto, la migliore sede di esecuzione sarà individuata tra i mercati regolamentati italiani e i sistemi multilaterali di negoziazione italiani individuati dalla Banca; nel caso in cui non sia possibile concludere l'ordine su tali sedi (es, per mancanza di liquidità) l'ordine verrà eseguito nelle altre sedi di esecuzione previste, per l'ottenimento delle migliori condizioni per il Cliente.

Sussiste inoltre la possibilità per la Banca di eseguire l'ordine in contropartita diretta sempre che ciò consenta di ottenere il miglior possibile risultato per il cliente e qualora il suddetto ordine non sia stato raccolto fuori sede.

3. DERIVATI OTC

Per tale tipologia di strumenti finanziari la Banca conclude le operazioni in contropartita diretta nei confronti dei clienti.

Documento aggiornato al 10 Luglio 2019